

“Fondo per il reddito di ultima istanza”- Indennità causa CoViD19

art. 78, DL n.34 del 19/5/2020 (cd rilancio)

---

## **Gestione separata Agrotecnici pronta a erogare il bonus di aprile**

### **DM interministeriale del 29 maggio 2020**

Si informano gli iscritti che possono essere presentate alla Gestione le domande per l'erogazione del bonus per il mese di aprile.

*Isritti che hanno già beneficiato della indennità di marzo*

Gli iscritti che già avevano presentato domanda con riferimento al mese di marzo e che avevano beneficiato del bonus **non** devono presentare una nuova domanda

La Gestione eroga a costoro, in via automatica, il bonus con riferimento anche al mese di aprile.

E' sufficiente essere stato iscritto alla gestione antecedentemente al 23 febbraio 2020 (oppure aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) e non essere divenuti titolari di pensione diretta nel corso mese di aprile

Si evidenzia unicamente la necessità di segnalare alla Gestione eventuali cambi di conto corrente

*Isritti che **non** hanno beneficiato della indennità con riferimento al mese di marzo*

Gli iscritti che non hanno percepito il bonus per il mese di marzo, hanno facoltà di presentare domanda per il mese di aprile, alle seguenti condizioni ed entro l'8 luglio 2020.

Per le nuove domande, la Gestione verifica del possesso dei requisiti e predispone una graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di arrivo.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

L'iscritto **non deve** avere nessuna delle seguenti caratteristiche

- Non deve essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

- Non deve essere titolare di pensione diretta (di vecchiaia, invalidità o inabilità)
- Non deve aver prodotto un reddito professionale superiore a 50.000 per l'anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti

L'iscritto inoltre **deve** ricadere in almeno una delle seguenti caratteristiche reddituali

- aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra i 35.000 euro ed i 50.000 euro e aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra 23 febbraio 2020 e 30 aprile 2020
- aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra i 35.000 euro ed i 50.000 euro e aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019
- aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore ad euro 35.000 e aver subito una limitazione dell'attività a seguito di provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da CoViD19

#### *Disposizioni comuni a entrambe le ipotesi*

L'indennità è pari a 600 € e **non** concorre alla formazione del reddito

L'iscritto può ricevere l'indennità in parola da un unico ente previdenziale, per cui non si può presentare domanda a più Enti previdenziali

La gestione procederà alle verifiche della sussistenza dei presupposti di legge, sulla base delle informazioni trasmesse da Agenzia Entrate e INPS

Per aver diritto alla indennità il DM dispone, inoltre, che l'iscritto non debba aver percepito

- le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
- il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
- le prestazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'iscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.T. n. 445/2000)